Procedura negoziata per lo Sviluppo, Manutenzione e Implementazione dell'App di Sport e Salute S.p.A.

CIG 837829321B

R.A. 051_20_PN

RISPOSTA QUESITO PERVENUTO

Si fa seguito al quesito pervenuto per fornire la seguente risposta:

QUESITO

Buongiorno,

in caso di ricorso all'Avvalimento, si chiede se l'offerente deve comunque dichiarare il subappalto per le attività svolte dalle risorse o con i mezzi messi a disposizione dalla Ditta Ausiliaria.

RISPOSTA

Sulla differenza tra l'istituto del subappalto e quello dell'avvalimento si richiama la sentenza CDS 16 gennaio 2020 n.389.

Il subappalto dà luogo ad un contratto derivato, rilevante nella fase di esecuzione del rapporto, contraddistinto dal fatto che il rischio imprenditoriale ed economico inerente all'esecuzione delle prestazioni in esso previste è assunto dal subappaltatore attraverso la propria organizzazione, mentre il subappaltante rimane responsabile nei confronti dell'amministrazione aggiudicatrice, ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, comma 8, d.lgs. n. 50 del 2016.

L'istituto dell'avvalimento, a differenza del subappalto, non prevede un limite quantitativo delle prestazioni affidabili all'ausiliaria. Stante la finalità tipica dell'avvalimento – ossia di ricorso alle capacità tecniche ed economiche di terzi necessarie per qualificarsi – l'unico limite riscontrabile è dato dai «requisiti prestati» dall'ausiliario, ciò affinché sia garantito che all'impresa ausiliaria non siano in concreto affidate prestazioni eccedenti la propria capacità tecnica.

In caso di avvalimento l'appalto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. La richiamata disposizione del Codice dei contratti pubblici ha inteso affermare la regola secondo cui l'unico responsabile dal punto di vista giuridico dell'esecuzione del contratto è il concorrente aggiudicatario e che le prestazioni in concreto svolte dall'ausiliaria sono comunque riconducibili all'organizzazione da esso predisposta per l'adempimento degli obblighi assunti nei confronti della stazione appaltante.

Pertanto se le prestazioni sono eseguite direttamente dall'impresa avvalente non è necessario ricorrere al subappalto.

Il riferimento contenuto nell'art. 89, comma 8, del Codice all'istituto del subappalto, relativamente alle prestazioni eseguite materialmente dall'ausiliario, è oggetto di una facoltà («*l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore*»), destinata ad operare nella fase di esecuzione del contratto e la cui concretizzazione postula l'assenso dell'amministrazione.

Si rammenta che il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PER LA FASE DI AFFIDAMENTO

GENNARO RANIERI

Firmato da:
Ranieri Gennaro (22/08/2020)

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico apposto è possibile scaricare il documento, conforme al DPCM 13/11/2014, tramite l'App Honos.
Visita https://honos.land.it/ per le istruzioni.

Sport e salute S.p.A.